



COMUNE DI SCANDIANO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Il presente regolamento:

1. E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.11.98 con atto n. 111
2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26.11.98 al 11.12.98
3. E' stato parzialmente annullato per vizi di legittimità con provv. Del 04.01.99 prot. n. 98/011322
4. E' entrato in vigore il 1° gennaio 1999
5. E' stato modificato con delibera di C. C. n. 10 del 18.01.2000
6. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.01.2000 al 05.02.2000
7. E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 10.02.2000 al 25.02.2000 nr. Rep. 187
8. E' stato modificato con delibera di C. C. n. 181 del 14.12.2000
9. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.12.2000 al 03.01.2001
10. E' stato esaminato senza aver riscontrato vizi, dalla sez. speciale del Co.Re.Co, in data 03.01.2001 con nota n. 200001435
11. E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 05.01.2001 al 20.01.2001 nr. Rep. 14
12. E' entrato in vigore il 1° gennaio 2001
13. E' stato modificato con delibera di C. C. n. 154 del 04.12.2001
14. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2001 al 04.01.2002
15. E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 119 del 26/11/2002
16. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2002 al 20/12/2002 rep. n. 1442
17. E' entrato in vigore il 16/12/2002
18. E' stato modificato con deliberazione di C.C. n. 125 del 21/12/2007
19. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 23/01/2008 al 07/02/2008 rep. n. 63
20. E' entrato in vigore il 01/01/2008.
21. E' stata modificato con deliberazione di C.C. n. 76 del 30/09/2013
22. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 07/10/2013 al 22/10/2013 rep. n. 766;
23. E' stata modificato con deliberazione di C.C. n. 85 del 27/11/2014
24. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 02/12/2014 al 17/12/2014 rep. n. 870.
25. E' stata modificato con deliberazione di C.C. n. 33 del 30/04/2015
26. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/05/2015 al 01/06/2015 rep. n. 370.
27. E' stata modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 13/03/2019
28. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/04/2019 al 18/04/2019 rep. n. 445.

INDICE

Titolo I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 – Aliquote e tariffe
- Art. 4 – Agevolazioni tributarie

Titolo II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I°

GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 5 – Forma di gestione
- Art. 6 – Il funzionario responsabile del tributo

Capo II°

DENUNCIE E CONTROLLI

- Art. 7 – Dichiarazione tributaria
- Art. 7 bis – Compensazione ed Accollo
- Art. 7 ter – Ravvedimento Operoso
- Art. 8 – Attività di controllo
- Art. 9 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III°

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Art. 10 – Avviso di Accertamento
- Art. 11 – Notificazione a mezzo posta

Capo IV°

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 – Autotutela
- Art. 14 – Accertamento con Adesione

Capo V°

DIRITTO D'INTERPELLO

- Art. 15 – Interpello del contribuente
- Art. 16– Presentazione dell'istanza d'Interpello
- Art. 17 – Competenze del Comune
- Art. 18 – Istanza d'Interpello
- Art. 19 – Adempimenti del contribuente
- Art. 20 – Efficacia della risposta fornita dal Comune

Titolo III – RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 21 – Riscossione

Art. 22 – Sospensione e dilazione del pagamento

Art. 23 – Rimborsi

Art. 23 bis – Versamento minimo

Art. 24 – Accertamento di crediti di modesta entità

Art. 24 bis– Interessi

Titolo IV – SANZIONI

Art. 25 - Sanzioni

Titolo V – NORME FINALI

Art. 26 - Norme Finali

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 : definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende :

a) per «accertamento», il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per «accertamento istruttorio», l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per «agevolazioni», le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per «dichiarazione», la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per «funzionario responsabile», il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per «Regolamento», il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per «responsabile» del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;

h) per «tributo», l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 2 : Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo Statuto del contribuente.

2.bis Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributi in forma verbale o per iscritto per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'Interpello, successivamente disciplinato.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 : Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi

1.Bis Alla determinazione ed all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote e tariffe devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario .

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo permangono in vigore aliquote e tariffe dell'ultima deliberazione approvata.

Articolo 4 : Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Spetta al Consiglio Comunale adottare le singole agevolazioni tributarie , nell'ambito delle facoltà previste dalla legge.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 5 : Forma di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione di tributi¹, scegliendo tra le forme previste dalla legge.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza, fruibilità da parte dei cittadini, consentendo l'accesso alle procedure in condizione di eguaglianza da parte dei contribuenti .

4. La gestione a terzi può essere affidata a soggetti obbligati alla iscrizione nell'apposito albo², riconosciuti idonei in base al possesso dei requisiti tecnico - economici .

Articolo 6 : Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo :

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 12;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 13, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 14;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi , verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

¹ Art. 52, comma 5, D. Lgs. 446/97

² Art. 53 D. Lgs. 466/97 : Presso il Min. delle Finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.

3. In accordo con il funzionario responsabile, il Dirigente, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo II° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 7 : Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 7 bis : Compensazione ed Accollo

1. E' ammessa compensazione, nell'ambito di uno stesso tributo, fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o su consenso del contribuente medesimo.

2. E' ammesso l'Accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Art. 7 ter - Ravvedimento Operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza :

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni , anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione , ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui sono stati commessi gli errori o le omissioni ;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza , quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.”

Articolo 8 : Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale, per il tramite del Piano Esecutivo di Gestione (P. E. G.), indicare gli obiettivi di controllo annuale.

Articolo 9 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. E' dovere dei Dirigenti dei singoli settori fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento, anche in modo sistematico dove l'ufficio tributi lo ritenga necessario.
2. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Direttore Generale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari
3. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Capo III° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 10 : Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile :
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

4. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'Accertamento con adesione, di cui all'art. 14 del presente Regolamento; il contribuente può in ogni momento rivolgersi all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

5. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 11 : Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata, oltre che con il messo notificatore, anche con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Capo IV° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 12 : Contenzioso

1. La Giunta Comunale autorizza la costituzione in giudizio e spetta al Sindaco, anche a mezzo di suo delegato, la rappresentanza dell'Ente di fronte all'organo giurisdizionale. Con la più ampia facoltà, il Sindaco è tenuto a compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione

giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile;

4. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, la Giunta può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 13 : L'autotutela

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.

1. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errori di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, la Giunta Comunale può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'Ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

5. In presenza di atto che appaia illegittimo o infondato, il funzionario competente ad esercitare il potere di annullamento in via di autotutela può disporre, d'ufficio o su richiesta del contribuente, la sospensione degli effetti dell'atto. In caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

Articolo 14 : Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato con apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 04.12.2001

Capo V° : DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 15 : Interpello del contribuente

1. Nell'osservanza dei principi dei principi dettati dallo "Statuto del Contribuente", art. 11, L. 212/2000, il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

2. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Articolo 16 : Presentazione dell'istanza di Interpello

1. Il contribuente dovrà presentare istanza di interpello di cui al comma 1, dell'art. 16, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

2. L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 17 : Competenze del Comune

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Scandiano nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

Articolo 18 : Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità :

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante;

2.All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

3.L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte del Comune.

4.La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

Articolo 19: Adempimenti del Comune

1.La risposta scritta e motivata è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale può richiedere preventivo parere alla Giunta ed è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'art. 18, commi 1, lett. c) e 3, entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 18, comma 4.

2.La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nell'istanza.

3.Quando non sia possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1, è sospeso fino alla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

4.Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma, il funzionario responsabile del tributo ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine di cui al comma 1, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 20: Efficacia della risposta fornita dal Comune

1.La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.

2.Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 18, comma 3, non pervenga la contribuente entro il termine di cui all'art. 19, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità della risposta, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, è nullo.

4. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine, di cui all'art. 19, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.

5. La disposizione di cui al comma 4 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'art. 18, comma 3, non pervenga nel termine di cui al l'art. 19, comma 1, ovvero l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga a disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune.

Titolo III : RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 21 : Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione coattiva, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. In ogni caso , l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento del tributo.
3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997, o ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973, ovvero mediante le diverse forme previste dalla normativa vigente .

Articolo 22 : Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

1 bis. Con delibera di Giunta, il pagamento ordinario delle entrate tributarie, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento delle imprese, può essere dilazionato su istanza di parte presentata entro l'anno successivo a quello oggetto della presentazione della domanda di dilazione, in presenza di particolari condizioni:

- a) L'Ufficio Tributi non deve aver avviato un procedimento di controllo nei confronti del contribuente;
 - b) Il contribuente deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica attestata dall'avvio di una delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare come il Concordato Preventivo, il Concordato con riserva, l'Accordo di Ristrutturazione Aziendale e il Piano di risanamento;
 - c) La somma da versare deve essere superiore a €10.000,00 ;
 - d) La situazione debitoria deve essere limitata a due annualità - l'anno in corso in cui è presentata l'istanza e quello antecedente -, non potendo applicarsi questa forma di dilazione a debiti pregressi;
 - e) Il numero delle rate non può essere superiore a 10 per importi fino a € 25.000,00, con un massimo di 20 rate per importi maggiori. Le rate potranno avere cadenza mensile o bimestrale .
 - f) Agli importi dilazionati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale ;
 - g) Nel corso della dilazione, il debito residuo potrà essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
 - h) Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, o al verificarsi di eventi che possono pregiudicare le ragioni di credito dell'Amministrazione o che non consentano o pregiudichino la continuità aziendale, il debitore decade dal beneficio della rateazione e l'Ufficio Tributi provvederà ad emettere gli atti di competenza.
2. Il Dirigente può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 6, previa applicazione degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Ulteriori dilazioni possono essere decise dalla Giunta.
 3. Fatte salve le scadenze per i pagamenti dei tributi, così come stabilite dalla legge, il Comune può riservarsi autonomamente di stabilire termini di pagamento diversi .
 4. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva , alle somme complessivamente dovute si aggiunge il rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

Articolo 23 : Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 13, comma 4, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

4. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati con le

modalità stabilite dal successivo art. 18/bis del presente Regolamento al quale si rinvia e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Relativamente alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.

5. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r. , il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbono reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta . La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 23 bis – Versamento minimo

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2008 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a €5,00 d'imposta annua.

Articolo 24 - Accertamento di crediti di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo accertato, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può, qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi derivi da violazione concernente un medesimo tributo, rinunciare ai crediti di modesta entità fino a €15,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.

2. Il limite di €15,00 è ignorato qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi derivi da ripetuta violazione concernente un medesimo tributo, per almeno un biennio.”

Articolo 24 bis : Interessi

1. Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso per i tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 165, Legge 296/06, ossia con maturazione giorno per giorno.

2. E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 25 : Sanzioni

1. Spetta al Funzionario Responsabile che gestisce il tributo determinare l'entità della sanzione da applicare , nell'ambito dei limiti minimo e massimo fissati dalla legge , tenendo conto

oltre che della personalità del trasgressore anche dei criteri generali indicati dal D. Lgs. 472/97. Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni per i diversi tributi si rinvia alle singole disposizioni del D. Lgs. 473/97 .

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino non imputabile al contribuente non si procede alla irrogazione delle sanzioni, altrettanto non sono irrogate sanzioni per le violazioni formali che non abbiano comportato alcun debito d'imposta .

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 26 : Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento diviene esecutivo dopo **la sua pubblicazione all'Albo Pretorio nei termini stabiliti dalla legge ed entra in vigore a decorrere da l 1° gennaio 2002.**

4. Il Dirigente del settore tributi, con propria determinazione, aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all'adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.

5. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel Piano di Adozione dell'EURO nella Pubblica Amministrazione, gli atti conseguenti sono emanati nel rispetto della legge 31.12.96 n.675. .